

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE LE ALI DI PEGASO

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BISCEGLIE BA VIA PADRE KOLBE
62

Numero REA: BA - 577517

Codice fiscale: 07726880722

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-03-2015 - Statuto completo	2
--	---

**ALLEGATO "A" ALL'ATTO N.4387 DI RACCOLTA
STATUTO DELLA "COOPERATIVA SOCIALE LE ALI DI PEGASO**

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

La Società è denominata: "COOPERATIVA SOCIALE LE ALI DI PEGASO "

Art. 2 - Sede e Domicilio

La Società ha sede in Bisceglie.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi secondarie, in Italia ed all'estero.

Art. 3 - Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, anche prima della data di scadenza.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

Art. 4 - Scopo mutualistico

La Cooperativa non ha scopo di lucro e si propone di perseguire, a norma della legge 8 novembre 1991, n. 381, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento alle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale ed alle loro famiglie, nonché ai soggetti socialmente svantaggiati ed alle loro famiglie.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

Nella gestione dei servizi a favore di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, la Cooperativa adotta una Carta dei Servizi.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale della Regione Puglia mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo Italiano.

Per questo motivo la Cooperativa, potrà aderire, a organizzazioni riconosciute di rappresentanza, assistenza e

tutela del movimento cooperativo.

Potrà dare altresì adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative a carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 5 - Oggetto

In relazione all'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 381/1991, potranno essere oggetto della cooperativa le seguenti attività:

a) promozione, costituzione, amministrazione e gestione di strutture:

- abilitative, riabilitative, sanitarie, assistenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e sociali, anche in modo tra loro congiunto, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità e/o in situazione di svantaggio sociale;

- educative, al fine di favorire anche l'integrazione scolastica;

b) prestazione in genere di ogni servizio atto a soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e/o in situazione di svantaggio sociale e delle loro famiglie.

La Cooperativa potrà:

- stabilire e mantenere rapporti con le Associazioni presenti sul territorio di riferimento e con altri enti che si occupano di disabilità e servizi alla persona;

- partecipare ad iniziative di ricerca, prevenzione e riabilitazione sulle disabilità intellettive e/o relazionali;

- promuovere e gestire attività e campagne di sensibilizzazione della comunità locale, provinciale e regionale sui temi inerenti lo scopo mutualistico della cooperativa.

Destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa sono:

le persone Socie e non Socie, cittadine dell'Unione Europea ed extracomunitari in regola con la normativa sul soggiorno degli stranieri, con disabilità e/o in situazione di svantaggio sociale quali indicate nell'art. 4 L. 381/91, e le loro famiglie.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili e necessarie.

Per lo svolgimento della propria attività la Cooperativa potrà ottenere finanziamenti da Enti Pubblici e Privati, anche attraverso un sistema di convenzionamento o la partecipazione a gare e appalti, prestati da soci, disciplinati da apposito regolamento interno e nell'osservanza delle leggi vigenti ed, in particolare, dei limiti previsti dall'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dal Decreto Legislativo 385/93 e dalle disposizioni del CICR. Può altresì accettare donazioni ed ottenere finanziamenti e contributi da Enti pubblici e privati.

La Cooperativa può svolgere tutte le attività riconducibili alle finalità per le quali è stata costituita anche partecipando ad enti, associazioni, società o consorzi.

Inoltre, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione.

Potrà, infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.

TITOLO III - DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

Art. 6 - Normativa generale

Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel libro V Titolo VI del codice civile e quelle, in quanto compatibili, previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società a responsabilità limitata, nonché quelle previste dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381, dalla legge 31 gennaio 1992 n.59, dal D. Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 e dalla Legge 3 aprile 2001 n. 142.

TITOLO IV - REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 7 - Requisiti mutualistici

L'attività della società cooperativa deve svolgersi nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico, a tal fine:

- è vietata la distribuzione di dividendi ai Soci;
- le riserve sociali non sono ripartibili tra i soci né durante la vita della Cooperativa né in occasione dello scioglimento della Cooperativa;
- i soci non possono sottoscrivere o possedere ad alcun titolo strumenti finanziari;
- in caso di scioglimento della Cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso della quota effettivamente versata dai Soci, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO V - SOCI E RAPPORTO SOCIALE

Art. 8 - Soci

Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se, successivamente alla costituzione, il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, con particolare riferimento a persone con disabilità o familiari di persone con disabilità che abbiano maturato esperienza professionale nei settori di cui all'oggetto sociale.

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa, su proposta del Consiglio di Amministrazione e con delibera dell'Assemblea.

Possono inoltre essere Soci, ai sensi della legge 381/91, coloro che intendono prestare attività a titolo di volontariato, nel limite del (40%) del numero complessivo dei Soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Essi sono iscritti in un'apposita sezione dell'albo soci. Il rapporto con i soci volontari è disciplinato da apposito regolamento.

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio attività od imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

E', inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

Art. 9 - Domanda di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'Organo di Amministrazione nella quale dichiara di obbligarsi alla osservanza dello statuto e delle deliberazioni degli organi sociali.

Per le persone fisiche la domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione del cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale ed attività svolta;
- b) i motivi della richiesta e la categoria di Soci cui domanda di essere iscritto;
- c) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze

possedute, correlata al tipo di servizio svolto;

d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

e) la dichiarazione di non incorrere in nessuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge;

f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;

g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'articolo 39 del presente Statuto.

Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a socio decide l'Organo di Amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2528 c.c..

Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale del capitale sottoscritto e l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea. Non adempiendosi a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione dell'Organo di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda, lo stesso decade dall'ammissione a socio.

Art. 10 - Obblighi dei Soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci hanno l'obbligo di:

a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo di Amministrazione:

- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- il capitale sottoscritto;

- l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;

c) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della Cooperativa.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Cooperativa, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Art. 11 - Diritti dei Soci

I soci hanno diritto:

a) di partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alle elezioni delle cariche sociali;

b) di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni assembleari;

c) di esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, quando almeno un decimo del numero complessivo di essi lo richieda, di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 12 - Cessazione della qualità di Socio

Il vincolo sociale cessa in seguito a recesso volontario, ad esclusione, allo scioglimento del rapporto sociale, o a morte del socio.

Art. 13 - Recesso

Il diritto di recesso compete:

- a) ai soci che hanno perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) ai soci che non si trovino più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) ai soci che cessino in via definitiva l'attività di volontariato presso la cooperativa;
- d) ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, alla proroga del termine di durata della società, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto;
- e) ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- f) ai soci fondatori, trascorsi almeno due anni dalla fondazione.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata, che deve essere spedita entro quindici giorni dalla trascrizione sul relativo libro sociale della delibera che lo legittima, ovvero, nel caso in cui il fatto che legittima il recesso sia diverso da una deliberazione, dalla conoscenza di esso da parte del socio.

Nella raccomandata devono essere indicate le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e la delibera o il fatto che legittima il recesso.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia, nei casi previsti dall'art. 2473 ultimo comma C.C..

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda il rapporto mutualistico, salva diversa e motivata delibera dell'Organo amministrativo, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della

domanda.

Dal momento dell'efficacia del recesso spetta al socio che lo abbia chiesto il rimborso della quota nominale versata.

Art. 14 - Esclusione

L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, è deliberata dall'Organo di Amministrazione nei confronti del socio che:

a) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

b) non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

c) arrechi in qualunque modo danno morale o materiale alla Cooperativa;

d) perda i requisiti previsti per l'ammissione a socio;

e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo.

Contro la delibera dell'Organo di Amministrazione il socio escluso può appellarsi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio Arbitrale, di cui al successivo art. 39, la cui decisione è definitiva.

L'esclusione del socio ha effetto dall'annotazione del provvedimento sul libro soci da farsi a cura degli amministratori. Da tale data il socio decade dall'esercizio dei diritti attivi.

Art. 15 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota nominale, a suo tempo versata dal de cuius.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota nominale, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.

Art. 16 - Liquidazione

L'Organo di Amministrazione potrà compensare il rimborso, come pure altri crediti che il socio vanta nei confronti della Cooperativa, con le partite debitorie che il socio uscente o escluso abbia verso la Cooperativa, ivi compresi eventuali indennizzi o penali erogati dall'Organo di Amministrazione.

Art. 17 - Termini di decadenza.

La cooperativa non è tenuta al rimborso della quota in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore della quota per la quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

Art. 18 - Divieto di trasferimento delle quote dei soci

La partecipazione del socio non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi. Spetta conseguentemente al socio, il diritto di recedere liberamente dalla cooperativa, con preavviso di 90 giorni; tale diritto non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella cooperativa.

TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE

Art. 19 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a Euro cinquanta (€ 50,00) Euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dalla riserva straordinaria;
- d) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

Art. 20 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento

economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.
L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote di capitale sociale.

Art. 21 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge, documentando le condizioni di prevalenza previste dalla legge nonché fornendo le altre informazioni richieste dalla vigente normativa.

In tale relazione l'Organo di Amministrazione illustra anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

La relazione dell'Organo di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Organo di Amministrazione, con propria deliberazione adottata prima della scadenza dei novanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a centottanta giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.

Art. 22 - Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia, per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- d) quanto residua, alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le

destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici, ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta a riserve indivisibili.

TITOLO VII - ORGANI SOCIALI

Art. 23 - Organi

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- l'Organo di controllo, se nominato.

Art. 24 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle seguenti materie, nonché su ogni altra materia che la legge ed il presente Statuto riservano alla loro competenza:

- approvazione del bilancio consuntivo e distribuzione degli utili ai sensi dei precedenti artt. 21 e 22 del presente Statuto;
- nomina e revoca degli Amministratori, determinazione del periodo di durata del loro mandato e il numero degli Amministratori;
- determinazione degli eventuali compensi dovuti agli Amministratori per la loro attività collegiale;
- nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, dell'Organo di controllo e determinazione del compenso spettante; deliberazione dell'eventuale revoca dell'Organo di controllo;
- nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, di un Revisore, e determinazione del corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- approvazione dei Regolamenti nel rispetto dell'art. 2521 del C.C.;
- deliberazione sulle domande di ammissione a socio non accolte dagli Amministratori, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- modificazioni dello Statuto. In tal caso il verbale è redatto dal Notaio e si applica l'art. 2436 del C.C.;
- decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

I soci decidono altresì sugli argomenti che uno o più Amministratori o almeno 1/3 (un terzo) dei soci sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis del C.C..

ART. 25 - Diritto di voto

Ogni socio che risulti iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e non sia in mora nei versamenti delle

quote sottoscritte, ha diritto di partecipare alle decisioni dei soci con un voto, ferme restando le limitazioni al diritto di voto previste a norma del presente Statuto. Ogni socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

ART. 26 - Assemblea dei soci

L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.

L'Assemblea è convocata dall'Organo di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima convocazione ed eventualmente della seconda a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail o comunque ogni altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, spediti ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dalle evidenze al Registro delle Imprese. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, consegnata al delegato anche mediante telefax e che dovrà essere conservata dalla Cooperativa, purché socio. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. Gli enti e le società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega scritta, risultante anche da semplice lettera a firma del legale rappresentante. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale. La delega conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci (o al revisore), se nominati, né alle società da essa controllate o che la controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo.

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i soci e quando tutti gli Amministratori e Sindaci o il Revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori, i Sindaci o il Revisore, se nominati, non sono presenti in Assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti

della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, secondo quanto previsto nel precedente art. 21 del presente Statuto per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che non vi hanno consentito.

E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione (audio e video conferenza), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Cooperativa nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'Organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

ART. 27 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

I Regolamenti che determinano criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Cooperativa ed il socio e non costituenti parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli Amministratori e approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee modificative dello Statuto.

Nei casi di modificazione dello Statuto, di approvazione dei Regolamenti di cui all'art. 2521 del C.C. e di decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto

sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, occorrerà il voto favorevole del 50,1% (cinquanta virgola uno per cento) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

ART. 28 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e quando occorrono due o più scrutatori.

La nomina del segretario e degli eventuali scrutatori è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il segretario può essere un non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando, nei casi previsti dalla legge, il verbale è redatto da un Notaio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

ART. 29 - Amministrazione

1. La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, purché in numero dispari, su decisione dei soci in sede di nomina.

2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

3. Gli amministratori restano in carica a tempo indeterminato, sino a revoca o dimissioni ovvero per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

4. Gli amministratori possono essere rieletti.

5. La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

6. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente.

7. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

8. Spetta all'Assemblea dei Soci determinare gli eventuali compensi dovuti agli Amministratori per la loro attività collegiale; spetta agli Amministratori determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente Statuto.

9. Il consiglio di amministrazione è convocato dal

presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

10. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori al sindaco ed al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

11. Per la validità delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

12. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

13. Le adunanze del consiglio d'amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli amministratori in carica ed il sindaco, se nominato.

14. E' ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per videoconferenza o anche per audioconferenza; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di cambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

15. Le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate mediante consultazione scritta laddove il Presidente lo ritenga opportuno ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso si applicano le seguenti procedure:

nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari, con la precisazione che la mancata sottoscrizione equivale a voto contrario.

16. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori i quali entro i 2 (due) giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax, la posta elettronica e la pec.

17. L'Organo di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

18. Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il rimborso, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

19. In caso di nomina di un Amministratore unico, le decisioni in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci nonché quelle che incidono sui rapporti mutualistici dei soci sono attribuite alla competenza dell'Assemblea dei soci.

20. In caso di istituzione del comitato esecutivo, delle deliberazioni delle adunanze dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dai componenti, il quale deve essere trascritto in apposito libro delle decisioni del comitato esecutivo.

21. Ogni centottanta giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

22. Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o

alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

23. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

24. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

25. In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal sindaco/sindaci, se nominati, il quale/i può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del sindaco, l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

ART. 30 - Rappresentanza Sociale

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi e in giudizio spetta, alternativamente all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione.

Il soggetto che ha la rappresentanza sociale è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione il presidente può delegare i propri poteri al vice presidente e ai consiglieri delegati, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue attribuzioni spettano al vice presidente.

Art. 31 - Organo Di Controllo

Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un organo di controllo o un revisore.

La nomina dell'Organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni.

L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti, le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo, ove consentito dalla legge.

Art. 32 (Composizione e durata)

L'organo di controllo è nominato dai soci ed è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

In quest'ultimo caso il presidente è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso organo.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i componenti dell'organo di controllo devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Qualora la nomina dell'organo di controllo non sia obbligatoria per legge, si applica il secondo comma dell'articolo 2397 c.c..

I componenti dell'organo di controllo restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Qualora la nomina dell'organo di controllo non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 c.c., all'atto della nomina si può prevedere una diversa durata della carica.

La cessazione della carica dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il medesimo è stato ricostituito.

I componenti dell'organo di controllo sono rieleggibili.

Il compenso è determinato dai soci, all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'incarico.

Art. 33 (Cause di Ineleggibilità e Decadenza)

Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di componente dell'organo di controllo, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

Qualora la nomina dell'organo di controllo non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 c.c., non possono comunque essere nominati e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c..

Per tutti i componenti dell'organo di controllo iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Grazia e Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c..

Art. 34 (Cessazione dalla Carica)

I componenti dell'organo di controllo possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La

decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un componente dell'organo di controllo collegiale, subentrano i supplenti in ordine di età, i quali resteranno in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal componente più anziano di età.

Art. 35 (Competenze e doveri dell'Organo di Controllo)

L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, II comma, c.c..

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, comma 1, c.c.

In caso di nomina di un collegio, delle relative riunioni, deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni

dell'organo di controllo collegiale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I componenti dell'organo di controllo devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Art. 36 (Revisore)

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2409 bis c.c..

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo 2429, comma 2, c.c..

TITOLO VIII - DIRETTORE GENERALE

Art. 37 - Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale e ne determina le attribuzioni. E' compito del Direttore Generale dare esecuzione alle deliberazioni ed alle indicazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale coordina e dirige il lavoro del personale dipendente; gestisce l'attività ordinaria della Cooperativa nell'ambito degli indirizzi delineati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione, al quale ha diritto di formulare proposte, chiedendone anche la verbalizzazione.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 38 - Collegio Arbitrale

Ogni controversia che potesse sorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Barletta Andria Trani.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del Collegio Arbitrale.

La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina. Esso deciderà in via irrituale secondo equità. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio Arbitrale vincoleranno le parti.

Il Collegio Arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

In caso di rinuncia ad avvalersi della presente clausola sarà competente, in via esclusiva, per tutte le controversie sopra indicate il Tribunale di Trani.

Art. 39 - Scioglimento della Cooperativa

Nel caso di scioglimento della Cooperativa l'Assemblea straordinaria eleggerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri.

Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, aumentato delle quote di rivalutazione eventualmente deliberate quale destinazione degli utili di esercizio, dovrà essere devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 40 - Regolamento

L'Assemblea approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti per il funzionamento della Cooperativa.

Art. 41 - Norma finale

Per quanto non contemplato nello Statuto, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia di società cooperative, di società a responsabilità limitata nonché quelle previste dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381, dalla legge 31 gennaio 1992 n.59, dal D. Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 e dalla Legge 3 aprile 2001 n. 142.

All'originale firmato: MONOPOLI Laura - Piera LA NOTTE - DI LUZIO Stefano - Pasquale de CANDIA Notaio, segue impronta sigillo notarile.

BA - Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 commi 3, 4 e 5 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di Bari - Autorizzazione numero 576/83 - 2T del 10/01/1983 estesa con nota n. 01/93542 del 24/10/01 emanata da Agenzia delle Entrate di Bari.